



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: 319 del 27 febbraio 2018

Numero particolare per settore: 117

Oggetto: Determina di impegno di spesa: euro 2.305,80 - Ricorso al ME.P.A. - Potenziamento dell'estensione VOIP al plesso scolastico F. Costa - art. 37 D.Lgs. 50/2016 - Codice CIG:Z4F21F754C - Ditta: PMTelecom di Lallio (BG) p.iva 02384630162 - Responsabile del Procedimento: Geom. Daniele Solaro - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 – Art. 1 comma 450 L. 296/2006

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018/2020;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

1. non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
2. nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;*

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016 recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

3. all'art. 3.1: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, ... in conformità all'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016”;*
4. all'art. 3.2: *“La procedura prende avvio con la determina a contrarre...”;*

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a *“Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”;*

Dato atto che occorre coniugare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. N° 50/2016;

Preso atto che nel contesto della riorganizzazione interna all'Istituto Scolastico Comprensivo è necessario predisporre la ri-localizzazione di quattro interni telefonici con migrazione dal plesso “Media Bersezio” al plesso “Elementare Francesco Costa” e conseguente potenziamento della rete;

Dato atto che il servizio telefonico nelle sedi scolastiche sopraccitate è erogato dalla centrale telefonica comunale sita in via Macallè con l'utilizzo della tecnologia VoIP (voce tramite protocollo internet);

Preso atto del contenuto della linea guida n.8 ANAC *“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nei casi di forniture e servizi ritenuti infungibili”* e, per estratto, dei seguenti punti :

- punto 1, capoverso 5, riferito al “lock-in” : *“Si tratta di un fenomeno spesso associato al settore della Information and Communications Technology (ITC)...è l'effetto di un comportamento della stazione appaltante (nei casi) di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili, per effetto dei quali cambiare fornitore determina la perdita degli stessi”*. Nel caso in specie è stato l'acquisto sul portale Consip in convenzione della centrale telefonica a generare il lock-in.
- punto 1, capoverso 7, riferito al “lock-in” : *“...gli esempi tipici sono riconducibili al possesso di informazioni riservate, all'esclusiva di diritto o di fatto sui pezzi di ricambio...”*
- punto 2 : *“L'affidamento di forniture e servizi infungibili”*, 2.1 : *“La scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” L'analisi delle cause per cui il bene può essere infungibile ha mostrato che esistono numerose situazioni che possono portare la stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio...in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi e dei beni forniti...ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame,...e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre...”*

Premesso che :

- ◆ fra le risorse umane del Comune di Saluzzo non è presente personale in possesso della qualificazione di terzo livello informatico “sistemista” così che il Comune è un “*utilizzatore professionale*” e non “*gestore del sistema*” (in analogia con gli applicativi di protocollazione, tenuta dei registri contabili, anagrafica ecc.);
- ◆ a ricoprire la figura di “*gestore del sistema*” nel campo specifico delle telecomunicazioni e della rete informatica deve essere quindi un operatore economico in possesso di formazione e certificazione adeguate a consentirgli di assumere a sé la responsabilità della efficacia e continuità del servizio;
- ◆ il Comune di Saluzzo acquisì la centrale telefonica Nortel sul portale Consip in convenzione “Centrali telefoniche” nell'anno 2006;
- ◆ fu l'operatore economico PMTelecom a provvedere, per conto della Nortel Italia in Convenzione Consip, alla fornitura, prima installazione e programmazione della centrale telefonica e delle estensioni VoIP;
- ◆ la PMTelecom di Lallio sta operando quale manutentore per il periodo 2016-2018 con ottimi risultati in termini di continuità e qualità del servizio ed economicità; ha una conoscenza approfondita della programmazione informatico/gestionale della centrale comunale in quanto ha alle proprie dipendenze tecnici con certificazione costantemente aggiornata alla programmazione/gestione della centrale Nortel (centrale equiparata per livello di sicurezza a quelle pubbliche);
- ◆ la PMTelecom assume a sé le responsabilità che derivano dalla sua qualifica di “*gestore del sistema*”, ne possiede le esclusive informazioni riservate che le consentono di esercitare appieno le sue funzioni e rispondere all’“*utilizzatore professionale*” sugli aspetti contrattuali fondamentali, ovvero : sicurezza, continuità e flessibilità del sistema di telecomunicazioni

interne e verso l'esterno.

Tutto ciò premesso si comprende che il “ potenziamento delle estensioni VoIP” oggetto della presente, configurandosi come una estensione dell'ambito di responsabilità del “*gestore del sistema*”, qualora fosse eseguito da un operatore economico diverso dal “*gestore del sistema*” genererebbe una sovrapposizione di responsabilità su eventuali disservizi, responsabilità e conflitto che l’ “*utilizzatore professionale*” non sarebbe in grado di identificare e dirimere, se non avvalendosi di una perizia esterna, con gravosi costi e tempi.

Dato atto che il Comune di Saluzzo – utilizzatore professionale – non è in possesso delle esclusive informazioni riservate che consentono di porre a base di gara l'oggetto della presente;

Dato atto che la centrale Nortel, trascorsi 12 anni dalla sua installazione, eroga un servizio stabile ed affidabile;

Ritenuto che un'ipotetica sostituzione della centrale telefonica sarebbe immotivatamente onerosa e che gli elevati costi di investimento iniziale non sarebbero recuperabili, per effetto dei quali cambiare fornitore determina la perdita degli stessi;

Considerato che per uscire dalla situazione di “lock-in”- così come definito dalla precitata Linea guida ANAC – occorrerebbe un investimento infrastrutturale stimato nell'ordine di euro 120.000,00 per la sostituzione della centrale, dei routers, degli switch e di tutti gli apparecchi di fonia Voip oltre alla riprogrammazione dei nuovi apparati;

Richiamato l'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, Legge 296/2006 che cita: “*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lvo30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*”

Acquisita l'offerta cod.005618 della ditta PMT di Lallio (BG) sul portale del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni - MePA – consistente in fornitura, configurazione ed installazione di:

- un telefono voip marca Avaya modello 1210
- un connettore fibra/utp cod. SFP 1000BASE-SX DDI (LC)
- uno switch marca Avaya modello ERS3626GTS-PWR
- due giornate di attività sistemistica
- una bretella fibra ottica 2mt

per un corrispettivo di euro 1.890,00 + I.V.A.= euro 2.305,80

Ritenuto che il rapporto fra l'entità della spesa oggetto della presente determinazione e l'ipotesi precitata di investimento non rappresenta valida giustificazione ad una spesa così impattante

sul bilancio comunale;

Dato atto che:

- per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idonei operatori economici in qualità di appaltatori per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - acquisire la fornitura quanto prima al fine di garantire il patrimonio comunale e la sicurezza dei cittadini e del personale operativo;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

I principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva così come desumibile dai D.U.R.C. on-line agli atti;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
 - con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
 - a) la spesa complessiva di **€ 2.305,80** impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;

- b) la stessa risulta finanziata per €. **2.305,80** al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2018 – gestione competenza, al Tit. 2°, Missione 4, Programma 02, **Cap. 12.166** “Manutenzione straordinaria scuole materne ed elementari” finanziato con oo.uu.;

Dato atto che trattasi di intervento di manutenzione straordinaria su impianti interni ad una sede scolastica la quale, in quanto opera di urbanizzazione secondaria, rientra tra quelli previsti dall' art. 1 - comma 460 Legge 11.12.2016 n.232 *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.”*

Con riguardo alle regole del patto di stabilità interno la preventiva verifica viene effettuata congiuntamente ai servizi finanziari dell'Ente, sulla base dei seguenti elementi di massima necessari per poter correttamente stimare i flussi di entrata/uscita collegati all'intervento:

- a1) l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto per la fornitura: entro 30 aprile 2018;

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

100% entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

- Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: 30 giorni data fattura ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento geom. Daniele SOLARO che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

1. Di affidare il potenziamento del sistema VoIP presso il plesso scolastico Francesco Costa alla ditta PMTelecom di Lallio (BG) tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), come da disposizione normativa, affidando la fornitura in opera per un importo di €. 2.305,80 IVA 22% compresa;
2. Di impegnare, a favore della suddetta ditta, la somma di €. 2.305,80 imputandola al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2018, gestione competenza, al Tit.2°, Missione 4, Programma 02, **Cap. 12.166** “Manutenzione straordinaria scuole materne ed elementari” finanziato con oo.uu.;
3. Di dare atto che trattasi di intervento di manutenzione straordinaria su impianti interni ad una sede scolastica la quale, in quanto opera di urbanizzazione secondaria, rientra tra quelli previsti dall' art.

- 1 - comma 460 Legge 11.12.2016 n.232;
4. Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 5. Di provvedere all'ordinativo sul portale M.e.P.A. secondo le procedure di rito.
 6. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i;
 7. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" [Bandi di gara – Contratti, ANAC];
 8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Daniele SOLARO il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 21.02.2018

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio LL.PP.
F.to TALLONE Arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 27.02.2018

IL DIRIGENTE dei Servizi Finanziari
F.to NARI Dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **07.03.2018 al **22.03.2018****

Comunicato alla Prefettura: in data **07.03.2018**

prot. n. 8363

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria